

D.L. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008
(Legge n. 2 del 28 gennaio 2009)

Riallineamento per divergenze da
operazioni straordinarie

Dott. Paolo Sommi



Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Riferimenti normativi, di Prassi e Dottrina

- Legge 244/2007, art. 1, commi 46 e 47;
- D.M. del 25 luglio 2008;
- D.L. 185/2008, art. 15, commi da 10 a 12;
- Circ. N. 57/E del 25 settembre 2008;
- Circ. Assonime n. 51 del 12 settembre 2008.

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

- La legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) ha previsto la possibilità per le imprese di procedere all'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti in bilancio con riferimento agli elementi di attivo (immobilizzazioni materiali e immateriali) relativi al compendio aziendale ricevuto a seguito di operazione straordinaria in neutralità (conferimento, fusione e scissione).
- L'affrancamento, e quindi il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, avviene mediante pagamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (12 – 14 – 16%).
- Esercizio dell'opzione: dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di effettuazione dell'operazione straordinaria (o in quella successiva).
- Riferimento alle disposizioni applicative ex D.M. 25 luglio 2008. N.B. riferimento alle categorie omogenee e possibilità di affrancamento parziale.

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

- L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta in tre rate annuali (30% - 40 % - 30%), interesse 2,5%. La prima rata deve essere versata *"entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, in quello successivo"* e comporta il perfezionamento dell'opzione.
- Riconoscimento dei maggiori valori delle immobilizzazioni:
 - ai fini dell'ammortamento → dall'esercizio dell'opzione
 - ai fini delle plus/minus → dal 4° anno successivo all'opzione.
- Decorrenza: operazioni effettuate "dal 2008".
- Disposizione transitoria: affrancamento di disallineamenti ancora esistenti su operazioni effettuate "entro il 2007".



Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Riallineamento speciale (anche parziale) dei maggiori valori attribuiti in Bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali (D.L. 185/2008)

- L'art. 15, commi da 10 a 12 del D.L. 185/2008 introduce una deroga al regime ordinario di imposizione sostitutiva sopra descritto, con riferimento ai maggiori valori attribuiti in Bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
- Tale “opzione nell'opzione” si rivolge sia ai soggetti IAS *adopter* che ai soggetti che utilizzano i principi contabili tradizionali e comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva con un'aliquota fissa del 16%, da versarsi in un'unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione (norma più restrittiva rispetto all'opzione ordinaria).

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Benefici dell'opzione – marchi ed avviamento

- La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura **non superiore a 1/9** (anziché a 1/18), **a prescindere dall'imputazione a Conto Economico** (potenziali disallineamenti civilistico-fiscali con conseguente rilevazione di fiscalità differita), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.
- Da quanto sopra consegue che l'ammortamento dell'avviamento e dei marchi "affrancati" nel 2009 avverrà come di seguito:
 - nell'esercizio 2009, per 1/18;
 - nell'esercizio 2010 e seguenti (tranne l'ultimo), per 1/9.In sostanza il pagamento della sostitutiva consente la rilevanza fiscale dal 2009 secondo le norme del riallineamento ordinario, accelerandolo dall'esercizio successivo (riallineamento speciale).

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Benefici dell'opzione – altre attività immateriali

- Sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle **altre attività immateriali nel limite** della quota imputata a Conto Economico (inclusi gli oneri pluriennali, a differenza che nel regime del riallineamento ordinario).
- Il maggior valore dell'ammortamento delle altre attività immateriali diviene deducibile a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (nell'esempio, a partire dal 2010).

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Attività diverse da quelle in precedenza menzionate:

- La normativa in commento trova applicazione anche ai fini del riallineamento dei maggiori valori attribuiti in Bilancio ad **attività diverse** da quelle sopra indicate (quali, a titolo esemplificativo, i crediti).
- In tale ipotesi, i maggiori valori in parola sono assoggettati a tassazione con **aliquota ordinaria** ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo e in unica soluzione (no compensazione con perdite).
- Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, si applica l'imposta sostitutiva nella misura del **20 per cento**.
- L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a **singole** fattispecie.

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Benefici dell'opzione – cessione o dismissione dei beni

- Come per il regime della sostitutiva ordinaria, i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la stessa è versata (in caso di cessione del bene).
- In particolare, va segnalato che, in caso di adozione al regime speciale, non pare applicabile il periodo di sorveglianza di 4 esercizi previsto per il regime ordinario, per cui la cessione dei beni affrancati entro tale periodo non comporterebbe alcun recupero a tassazione. *Al riguardo si auspicano chiarimenti, in quanto tale ipotesi renderebbe il regime speciale particolarmente appetibile.*

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

Norma transitoria

- Qualora, al **29 novembre 2008**, per le operazioni di riorganizzazione societaria sia stata già esercitata l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2008, il contribuente è tenuto a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la **differenza** entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Bonus aggregazioni

- Possibile fruirne per le operazioni che hanno avuto effetto sino al 31.12.2008.

Riallineamento per divergenze da operazioni straordinarie

AVVIAMENTO - MARCHI

Euro/000

CALCOLI COMPARATIVI REGIMI ART. 176 TUIR ART. 15 DL 185/08

	Ordinario art. 176	Speciale DL 185
Avviamento	45.000	45.000
Imposta sostitutiva	6.900	7.200
Periodo di amm.to fiscale	18 anni	9 anni
1° esercizio di amm.to fiscale	2009	2010*
Risparmio fiscale ordinario	14.130	14.130
NPV dell'investimento (3%)	4.097	5.056

* Per 1/9

Riallineamento per divergenze da quadro EC

- Affrancamento differenze tra valori civili e fiscali con imposta sostitutiva:
 - ✓ 12% fino a 5 mln di euro;
 - ✓ 14% da 5 mln e fino a 10 mln di euro;
 - ✓ 16% oltre i 10 mln di euro.
- Si segnala che la possibilità di affrancamento delle divergenze da quadro EC è tuttora praticabile, non essendo normativamente sancito un termine per l'esercizio dell'opzione.
- Circ. n. 50/E dell'11 luglio 2008.
- Circ. Assonime n. 22 del 31 marzo 2008.

